

Tavolo Tecnico “TELCO e consumatori”: comunicazione di seguiti istruttori e attività in materia di gestione dello spettro radio

Istanze

1. Istanza di Iliad Italia S.p.A.

La Società, con nota del 17 aprile 2020, chiede l’assegnazione straordinaria e temporanea di due blocchi da 5 MHz di spettro accoppiato in banda 2.6 GHz, ossia complessivamente 2x10 MHz FDD, a valere sulla porzione di tale banda attualmente in uso al Ministero della difesa. A tal riguardo, Iliad rileva che in passato l’Autorità ha espresso al Ministero dello sviluppo economico (MISE) il proprio orientamento di poter destinare interamente la banda 2.6 GHz all’uso pubblico commerciale.

La Società precisa che la propria richiesta è da intendersi subordinata all’esito delle pertinenti verifiche da parte del MISE, di concerto con le altre amministrazioni competenti, nonché con lo stesso Ministero della difesa, al fine di verificare se le dette frequenze possano essere temporaneamente liberate.

Iliad motiva la propria istanza indicando che la misura in oggetto rappresenterebbe uno strumento efficace al fine di contribuire al piano di intervento comune volto a fronteggiare l’attuale momento di crisi da pandemia Covid-19, permettendo alla Società di aumentare la capacità di rete offerta ai propri clienti finali. Iliad evidenzia altresì che le frequenze richieste risultano adiacenti a quelle già attualmente utilizzate dalla Società e, dunque, potrebbero esser immediatamente sfruttate.

Infine, Iliad sottolinea che la propria dotazione frequenziale presenta uno squilibrio rispetto a quella degli altri operatori di rete mobile, che potrebbe essere parzialmente e temporaneamente appianato mediante l’assegnazione in oggetto.

2. Istanza di Eolo S.p.A.

Nel proprio contributo del 27 marzo u.s., tra gli altri argomenti, per quanto attiene al tema delle risorse radio, la Società propone alla discussione la possibilità di assegnazione in via riservata e in deroga alle norme vigenti di risorse frequenziali addizionali, motivate dalla difficoltà da parte della medesima Società a gestire tutto il traffico della propria rete con le sole risorse frequenziali disponibili.

Le misure che propone vengano esaminate sono di seguito sintetizzate:

- autorizzare in via transitoria l'utilizzo delle frequenze a 5.8 GHz allocate alla Difesa, in quanto gli apparati radio utilizzati sarebbero gli stessi già impiegati dagli operatori FWA nella banda R-LAN 5 GHz, previa analisi interferenziale per garantire che l'utilizzo non crei problemi alle utilizzazioni di soggetti terzi;
- estendere anche alle bande WLL 26 GHz e 28 GHz il modello "*club use*"¹ previsto dalla delibera n. 231/18/CONS per l'impiego della banda 26.5-27.5 GHz;
- attuare in concreto l'obbligo di "*use-it-or-share/lease-it*" di cui alla delibera n. 209/07/CONS (concernente la procedura di gara per l'assegnazione delle c.d. frequenze WiMAX);
- attuare altre misure urgenti per aumentare lo spettro disponibile per servizi FWA: i) utilizzo della banda 5.2 GHz (5.150 – 5.350 MHz) anche a livello *outdoor* per servizi FWA (ad oggi è consentito solo l'utilizzo *indoor*); ii) utilizzo di canalizzazioni fino a 2 GHz per collegamenti su frequenze a 80 GHz.

3. Istanza di Assoprovider

Nel proprio contributo del 27 marzo u.s., tra gli altri argomenti, per quanto attiene al tema delle risorse radio Assoprovider propone un emendamento a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche in merito ai contributi previsti per l'uso delle frequenze licenziate per ponti radio (collegamenti cosiddetti punto-punto).

L'associazione motiva la propria istanza osservando che il passaggio dagli attuali link di *backhauling* realizzati mediante frequenze non licenziate a link di *backhauling* realizzati mediante frequenze licenziate punto-punto consentirebbe, come minimo, un raddoppio della capacità trasmissiva, essendo le frequenze licenziate punto-punto meno soggette ad interferenze e soprattutto utilizzabili con potenze trasmissive ben superiori al limite di 1W isotropo imposto alle frequenze non licenziate. Viene inoltre osservato che l'incremento di capacità dei link di *backhauling* è realizzabile con la semplice sostituzione degli apparati esistenti con apparati operanti nelle frequenze licenziate punto-punto; pertanto i tempi per ottenere l'incremento dipendono esclusivamente dai tempi di approvvigionamento degli apparati.

¹ Modello che consente a tutti gli aggiudicatari di usare la banda degli altri assegnatari nelle aree ove questi non utilizzano la propria.

Assoprovider ritiene che quanto indicato all'art. 2, comma 3, dell'allegato 10 al Codice delle comunicazioni, laddove prevede un contributo annuo per l'uso di risorse scarse per singolo collegamento radio bidirezionale in diminuzione con il numero di assegnazioni per operatore, presenti dei profili discriminatori tra operatori e costituisca una barriera all'ingresso per gli operatori che hanno necessità di un numero inferiore di assegnazioni.

Inoltre, Assoprovider evidenzia come l'attuale entità del contributo amministrativo (un importo da corrispondersi annualmente) costituisca la principale voce di costo nella realizzazione e gestione di un link radio punto-punto, consentendo quindi ai grandi utilizzatori di essere in una condizione di vantaggio competitivo.

Con nota integrativa del 26 maggio u.s. Assoprovider ha portato all'attenzione dell'Autorità una proposta di emendamento dell'art. 2 dell'Allegato 10 al Codice.

Valutazioni

1. Istanza di Iliad S.p.A.

Le frequenze oggetto della richiesta riguardano una pregiata banda facente parte di un complesso di bande mobili assegnate a livello nazionale a un numero ristretto di operatori in un mercato concentrato e altamente competitivo. Le frequenze disponibili agli operatori mobili nella banda 2.6 GHz sono state assegnate in Italia a fine 2011 agli operatori mobili TIM, Vodafone, Wind Telecomunicazioni e H3G (ora fuse in Wind Tre) mediante procedura competitiva (c.d. asta LTE). Una parte di queste, pari a 2x10 MHz FDD, è stata trasferita a Iliad a seguito dell'operazione di fusione societaria tra Wind Telecomunicazioni e H3G, nell'ambito di un pacchetto di misure pro-competitive ritenuto congruo anche dalla Commissione europea.

Nella stessa banda 2.6 GHz permane l'uso di una porzione di spettro pari a 40 MHz complessivi, suddivisi tra banda FDD e banda TDD, da parte del Ministero della difesa. In passato l'Autorità ha espresso al MISE (ad esempio in occasione dei pareri proposti per le modifiche al PNRF²) la propria posizione circa l'opportunità di destinare tutta la banda 2.6 GHz all'uso pubblico commerciale, inclusa quindi la porzione ancora utilizzata dal Ministero della difesa. Tale posizione era intesa per una destinazione permanente e

² Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

strutturale della banda ai sistemi ECS (comunicazioni elettroniche), da assegnare mediante procedure competitive come previsto dal Codice.

Ciò premesso, in principio l'Autorità non rileva preclusioni al fatto che una porzione di banda radiomobile, già armonizzata in sede europea e immediatamente utilizzabile con gli apparati esistenti, possa essere assegnata in via temporanea agli operatori del mercato per affrontare e risolvere una specifica situazione emergenziale nel contesto della presente pandemia.

Inoltre, si rileva che l'art. 82 del decreto "cura Italia" 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, indica che le misure straordinarie debbono essere motivate attraverso un piano preciso di interventi volti a superare specifiche problematiche emergenziali, e quindi non va inteso come giustificazione ad ampliare genericamente la capacità di offerta di un operatore al fine di compensare presunte situazioni di squilibrio competitivo.

Pertanto, una volta verificata da parte del competente Ministero dello sviluppo economico (MISE) l'esistenza di una possibile disponibilità da parte della Difesa di una porzione di frequenze per un uso temporaneo, un'eventuale assegnazione, sempre temporanea, potrebbe essere possibile, come misura straordinaria ai sensi dell'art. 82 del decreto "cura Italia", purché sia innanzitutto finalizzata alla risoluzione di specifiche situazioni di necessità derivanti da preventive e documentate esigenze urgenti di potenziamento della rete e, inoltre, in conformità con i principi stabiliti dal Codice, la stessa opportunità di assegnazione sia offerta a tutti i concorrenti dello stesso mercato radiomobile.

In tal senso, l'Autorità ha anche inviato un apposito parere al MISE, su richiesta di tale dicastero.

2. Istanza di Eolo S.p.A.

Con riferimento all'assegnazione di frequenze in bande non attualmente armonizzate per servizi di comunicazione elettronica o a loro supporto³, si osserva innanzitutto che tale istanza non sia perseguibile da parte dell'Autorità in quanto la pianificazione dell'uso delle bande attiene alla responsabilità specifica del MISE, competente per la gestione del PNRF. In ogni caso, l'Autorità osserva che, qualora il

³ O eventualmente all'apertura di tali bande all'uso non licenziato, o comunque all'uso in modalità differente da quanto stabilito nel PNRF.

MISE dovesse verificare la disponibilità temporanea di alcune risorse nelle bande indicate, utilizzabili in maniera compatibile con la protezione dei servizi *incumbent* e senza indurre oneri non giustificati agli utenti finali, un'eventuale assegnazione, in ogni caso temporanea, dovrebbe essere fatta assicurando conformità con le norme del decreto cura Italia⁴ nonché nel rispetto dei principi del Codice, e quindi offrendo la stessa opportunità di assegnazione a tutti i potenziali interessati nel mercato di riferimento. In tal senso l'Autorità potrà valutare successivamente eventuali più specifiche istanze, ove richiesto dal MISE.

Per quanto riguarda infine le altre misure richieste da Eolo, l'Autorità ritiene che non possano essere soddisfatte, in quanto in generale si tratterebbe di imporre oneri aggiuntivi in capo ad attuali assegnatari di spettro, non previsti dalle norme di assegnazione. Tuttavia l'Autorità osserva che sono sempre possibili accordi volontari di condivisione delle frequenze e pertanto auspica che specifiche esigenze di potenziamento dei servizi ai clienti finali che si trovino in aree disagiate possano essere soddisfatte attraverso tali meccanismi. In tal senso alcuni specifici accordi che coinvolgono l'operatore in questione sono in procinto di essere finalizzati con la mediazione dell'Autorità.

3. Istanza di Assoprovider

Il Codice delle Comunicazioni prevede (cfr. art. 2, comma 3, dell'Allegato 10 al Codice) che l'ammontare del contributo annuo per l'uso di risorse scarse per singolo collegamento radio bidirezionale sia calcolato secondo il metodo progressivo a scatti sulla base dei seguenti coefficienti di correzione che tengono conto del numero dei collegamenti fissi bidirezionali assegnati:

- fino a 10 collegamenti fissi bidirezionali: 1;
- oltre 10 fino a 40 collegamenti fissi bidirezionali: 0,75;
- oltre 40 fino a 80 collegamenti fissi bidirezionali: 0,50;
- oltre 80 collegamenti fissi bidirezionali: 0,25.

Il contributo annuo per l'uso di risorse scarse per singolo collegamento (cfr. art. 5 dell'Allegato 10 al Codice), al quale applicare i coefficienti di correzione di cui sopra,

⁴ Assegnazione finalizzata alla risoluzione di apposite situazioni di necessità derivanti da preventive e documentate esigenze urgenti di potenziamento della rete, a beneficio dei clienti finali.

varia in base alla frequenza del collegamento secondo lo schema seguente: i) 6.980 € per frequenze fino a 10 GHz; ii) 6.290 € per frequenze comprese tra 10 e 20 GHz; iii) 4.180 € per frequenze comprese tra 20 e 30 GHz; iv) 2.770 € per frequenze superiori a 30 GHz.

L'Autorità rileva che il meccanismo di proporzionalità inversa del costo con il numero di collegamenti è suscettibile di costituire una barriera all'ingresso per operatori che hanno necessità di utilizzare meno frequenze. Peraltro, si rileva un sempre maggior utilizzo dei collegamenti in ponte radio per sostituire collegamenti fisici punto-punto anche per soluzioni di connettività a capacità dedicata tipica del mercato 4 come definito dalla Commissione europea, come ad esempio per il collegamento delle BTS alla rete pubblica. Tale utilizzo, favorito da una equivalenza di costi e funzionalità rispetto ai collegamenti su portante fisico, ne determina una relazione di sostituibilità del prodotto.

Va detta che tale equivalenza si poggia sulla possibilità di fruire delle riduzioni di contributi amministrativi previsti dal Codice nel caso di un numero di assegnazioni superiore ad 80.

L'Autorità ritiene, anche alla luce di tale analisi del prodotto, oltre che in applicazione del principio di non discriminazione e di rimozione delle barriere all'ingresso nel mercato dei collegamenti a capacità dedicata, opportuno che i contributi amministrativi per l'assegnazione delle frequenze punto-punto siano uniformi tra operatori rispetto al numero di circuiti in ponte radio realizzati.

L'Autorità ha pertanto deciso di segnalare al MISE l'opportunità di valutare una modifica nella modalità di calcolo del contributo annuo per l'uso di risorse scarse per singolo collegamento radio bidirezionale, di cui all'Allegato 10 al Codice, in modo tale da determinare un contributo in misura ridotta e indipendente dal numero di collegamenti.